



COMUNE DI SAN CESAREO
Città Metropolitana di Roma Capitale

00030 San Cesareo (Rm) - Piazzale dell'Autonomia, 1
PEC: segreteriasancesareo@pec.provincia.roma.it
Cod.fisc. 03944451008 - Tel. 06958981 - Fax 069589139

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA "TRASPORTO SCOLASTICO" ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012. AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019.

PREMESSE

Il Comune di San Cesareo ha attivo il servizio pubblico di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale. Il servizio di trasporto scolastico, oggetto del presente appalto, si configura come servizio atipico autorizzato e disciplinato ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", nonché dalla normativa regionale e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia. Il servizio oggetto della presente relazione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso od abbandonato.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in generale per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni contrattuali, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune di San Cesareo, successivamente denominato anche solo il Comune o stazione appaltante, potrà sostituirsi senza formalità di sorta al concessionario per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico del concessionario, salvi l'applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno. In caso di sciopero preavvisato proclamato dagli insegnanti o da altro personale pubblico che comporti la chiusura totale o parziale delle scuole e non sia possibile garantire l'accoglienza e/o la custodia degli alunni, il Comune si riserva la facoltà di sospensione del servizio. In tale ipotesi verrà applicata la decurtazione del corrispettivo dell'appalto prevista di seguito nel capitolato, anche per un solo giorno di mancato servizio.

La scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno 2017.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche.

I servizi pubblici locali, a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del d.l. 112/2008 e della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 138/2011 (che riprendeva temi e contenuti dell'abrogato art. 23 bis) sono regolati, ad oggi, dal quadro giuridico comunitario - ora attratto anche nella disciplina del recente Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 - sulla scorta del quale l'affidamento del servizio può avvenire secondo tre diversi modelli:

1. tramite conferimento in favore di soggetti individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. esternalizzazione). I possibili modelli procedurali sono: appalto di lavori e/o servizi; concessione di lavori e/o servizi; concessione di costruzione e gestione; project financing; finanziamento tramite terzi;

2. tramite affidamento ad una società mista pubblico-privata. Il noto parere del Consiglio di Stato del 18 aprile 2007, n. 456, ha suggerito di equiparare la gara per l'affidamento del servizio pubblico alla gara per la scelta del socio, nel caso in cui quest'ultimo si configuri come un socio «industriale ed operativo». Tale posizione è stata avallata anche dalla Commissione Europea che, nella Comunicazione 5 febbraio 2008 (C/2007/661), ha sottolineato la difficile praticabilità di una doppia procedura di gara. La soluzione della gara unica aveva poi trovato riscontro normativo nella disciplina oggi abrogata dell'art. 4 che la declinava come gara cd. a doppio oggetto;

3. tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing, che a seguito delle abrogazioni di cui sopra ha visto venire meno diversi vincoli cui era soggetto.

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto "in house" che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Il D. L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, ha disposto che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate:

1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

1) LE RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO

Le vigenti normative in materia pongono in capo ai Comuni una serie di compiti volti a favorire il godimento del diritto allo studio e il funzionamento delle scuole dell'infanzia e della scuola dell'obbligo. Il servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale è un servizio attivo da diversi anni. E' sempre stato appaltato a soggetto esterno, poiché questo Comune, non dispone né di personale dipendente né di mezzi propri da poter impiegare per lo svolgimento del servizio, con la necessaria continuità ed efficienza.

Nel corso degli ultimi anni, pur mantenendo inalterata la modalità gestione, il servizio di trasporto scolastico è stato oggetto di frequenti riassetti organizzativi, dettati principalmente dall'esigenza di adeguarsi alle manovre di razionalizzazione della spesa.

La scelta dell'Amministrazione Comunale ricade nell'utilizzo dello strumento dell'affidamento del servizio di che trattasi in concessione ai sensi dell'art. 164, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale *"Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della*

concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario" ed inoltre ai sensi del comma 2 dello stesso articolo " L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), del D. Lgs. n. 50/2016 rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1".

2) LA FORMA DELL’AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'affidamento e l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico verrà effettuato secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36 le quali implicano, a termini dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il servizio di che trattasi, in quanto rientrante nella tipologia "contratti sotto soglia", come classificati all'art. 3, comma 1, lettere ff) e come meglio individuato all'art. 35 del codice dei contratti pubblici, viene affidato mediante "procedura aperta" a termini dell' art. 60 del d.lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 50/16;

3) I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO GENERALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso od abbandonato.

Il servizio comprende anche il trasporto degli alunni delle suddette scuole per attività sportive ed uscite didattiche, da svolgersi in orario scolastico e nel territorio comunale e/o circostante.

Il concessionario, per tutta la durata della concessione del servizio:

1. assicurare il servizio durante il periodo di svolgimento;
2. Il servizio è svolto dalla Ditta concessionaria con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso, prevedendo una quota di contribuzione a carico del Comune;
3. la ditta concessionaria espleta il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno, antimeridiano e pomeridiano, di tutti gli utenti di propria pertinenza nel minor tempo

possibile, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi di trasporto e comunque non superiore a 60 minuti per tutte le zone del Comune;

4. la Ditta concessionaria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche;
5. il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche ivi comprese le prove scritte d'esame finale dei cicli; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta Concessionaria in collaborazione con l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Cesareo tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare al concessionario gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno;
6. la ditta concessionaria dovrà rispettare il Piano di trasporto attualmente in vigore e quelli successivamente approvati in maniera tale da garantire contemporaneamente il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato con le minori percorrenze possibili;
7. la Ditta concessionaria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni;
8. il Piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, gli orari, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica;
9. la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione;
10. la Ditta concessionaria è tenuta ad effettuare il trasporto scolastico da e per le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio sia per gli alunni residenti nel Comune di San Cesareo che per quelli residenti in Comuni limitrofi, purché debitamente autorizzati dalla amministrazione concedente;

11. la Ditta concessionaria è tenuta a trasportare esclusivamente coloro che siano inseriti negli elenchi degli iscritti al servizio;
12. la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso;
13. all'arrivo alla scuola il trasportatore ha l'obbligo di non abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini nel cortile della scuola, ma deve accertarsi che gli stessi entrino nella scuola o vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari) addetto alla loro accoglienza. Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, il trasportatore è tenuto all'attesa sopra menzionata. Tale obbligo vige, con particolare attenzione, per gli alunni portatori di disabilità appartenenti a qualunque ordine e grado scolastico;
14. poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta concessionaria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia;
15. il concessionario, si impegna a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi ed in particolare cura e garantisce:
 - a) la fornitura, l'installazione e la manutenzione di tutte le apparecchiature previste per la gestione del servizio;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che dovrà rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia (che dovrà essere effettuata almeno una volta al giorno e comunque quando necessario) ed efficienza operativa sia relativamente alla carrozzeria sia alle parti meccaniche ed essere svolta in conformità al programma di manutenzione specificato dal concessionario in sede di offerta, nonché nel rispetto di tutte le leggi vigenti in materia;
 - c) le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione con particolare riguardo per la rete di vendita dei titoli di viaggio;
 - d) l'applicazione al personale impiegato del contratto collettivo nazionale di categoria;
 - e) la disponibilità di almeno uno scuolabus attrezzato per il trasporto di persone disabili, equipaggiato con pedana di sollevamento e dispositivi di sicurezza per le carrozzine, in grado di soddisfare le emergenti richieste di trasferimento dei giovani alunni portatori di handicap, un servizio agile a chiamata.

Il Comune ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza di tutte le norme secondo i tempi ed i modi che riterrà più opportuni, affidando anche tali controlli ad opportuni operatori esterni all'amministrazione.

Il concessionario ha l'obbligo di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le misure e le cautele che risultino necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza, alla tecnica, nonché alle prescrizioni contenute nel D.L.vo n. 81/2008 e successive normative di settore, a garantire la vita e l'incolumità psicofisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le prestazioni contrattuali, nonché dei terzi, attraverso l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, dei rischi di infortunio o di inquinamento.

Sono a totale carico del concessionario e i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale.

A carico dell'Ente verrà posta la somma pari agli esoneri certificati dall'ufficio Servizi alla Persona.

SAN CESAREO, _____

Il Responsabile del Settore I

f.to Avv. Cinzia Ferretti